

*(Legato di quattro onze e di una livrea  
rispettivamente per Lorenzo Costantino e Giorlando Bugea  
e dichiarazione che diversi oggetti della cognata Di Blasi sono "per necessità in mia casa")*

*(Dopo l'art. 39, il testamento del 1811 espone, senza numerazione alcuna i seguenti due lasciti e una dichiarazione su oggetti appartenenti a D.<sup>a</sup> Marianna de Blasi e reca la data del 3 luglio 1809).*

Più lego a Lorenzo Costantino onze quattro per una sola volta ed una livrea che può essere o d'està o d'inverno, secondo le differenti stagioni nelle quali passerò all'altra vita, poiché così voglio e non altrimenti.

Più lego a Giorlando Bugea altre onze quattro per una sola volta ed una livrea che sarà d'està o d'inverno, secondo le differenti stagioni nelle quali passerò all'altra vita, poiché così voglio e non altrimenti.

Dichiaro conservare in mia casa, per conto di D. Marianna De Blasi, diversi mobili di lei pertinenza, come per nota da me firmata; quali mobili, oro, argento voglio che, seguita la mia morte o prima, a di lei richiesta se gli consegnassero liberamente senza che nessuna difficoltà esistesse assolutamente al di lei attestato e convenienza, nella quale molto confido, perché è stata una necessità venire in mia casa e conservarsi in essa li detti mobili, tra li quali precisamente cinque baulli, molte posate d'argento, una sottocoppa d'argento, un reliquiario di argento, molte biancherie, cultre ed uno stipo di porcellane, insomma tutta quella roba ch'ella dirà esser sua.

E questa è la mia volontà ed è la schedola parte integrale del mio testamento nuncupativo come sopra ho manifestato ed anche ora manifesto.

Oggi in Alcamo li 3 Luglio 10<sup>a</sup> Indizione 1809.

*(In quest'altra aggiunta del 2 aprile 1810, il Mangione sancisce: 1) che il testamento sia pubblicato entro tre giorni dalla morte; 2) che sua moglie, "vita natural durante", sia erede universale e usufruttuaria, "senza dover rendere conto ad alcuna persona"; 3) che lo "Spedale degli Invalidi, fabbricato nel cortile rustico del Collegio", sia amministrato dal rettore del Collegio, che avrà 60 onze annue e il giardino con casina nel Bosco di Partinico).*

Il giorno 2 Aprile milleottocentodieci 13<sup>a</sup> Indizione 1810.

Siccome il volere degli uomini, mentre sono in vita, è variabile, quindi volendo io infrascritto Dr. D. Antonino Mangione aggiungere qualche cosa alla mia ultima disposizione, con aver consegnata al Rev. Sac. Dr. D. Antonino Fimia una Schedola scritta di alieno carattere e sottoscritta da me in ogni pagella, ed in piede della stessa, nella quale ho nominato li miei eredi sostituiti e le condizioni con le quali devono avere la mia eredità, (la) quale Schedola voglio che assolutamente si pubblicasse infra tre giorni della mia morte, e (fosse) da eseguire. E mentre sarà viva la mia erede universale, voglio che (ella) fosse erede usufruttuaria e senza dover dar conto a nessuna persona. Ed avendo posteriormente ottenuto due dispacci Reali, l'uno è per darsi l'amministrazione alli Padri Gesuiti dello Spedale degli Invalidi fabbricato nel cortile rustico del Collegio, ossia al Padre Rettore di detto Collegio che pro tempore sarà, con potersi ritenere onze sessanta annue e un piccolo giardino con la casina, e ne fosse erede universale il detto Collegio, come dall'infrascritto dispaccio si rileva: "Rev.<sup>mo</sup> Padre. In veduta di questo, con rimostranza del 16 del corrente mese, ò riferito ai ministri per la ripristinazione della Compagnia di Gesù. Il Re è venuto a permettere a D. Antonino Mangione di Alcamo che, dopo la sua morte e della moglie, la di lei eredità s'impieghi come già egli avea disposto

nella erezione in quella città di uno Spedale d'Invalidi, ossia di poveri inabili a procacciarsi la sussistenza, ma con i seguenti cambiamenti espressati nella nuova disposizione di lei fatta, cioè che, essendo stato ristabilito in Alcamo il Collegio Gesuitico, lo Spedale si erigga nel cortile rustico di tal Collegio; che l'amministrazione e cura di sì fatto Spedale - invece d'averla l'Arciprete, il Parroco della Chiesa di S. Paolo e il Sindaco pro tempore del luogo, a tenore della prima disposizione - (*l'abbia*) il Rettore del Collegio medesimo, dal Mangione istituito per suo erede universale, e che tal Collegio possa ritenere ad uso proprio, in tutta l'Eredità, sessanta onze annue e un piccolo giardino che il Mangione li dona. Quindi la Reale Segreteria di Stato e dell'Ecclesiastico, nel Real nome, partecipa ciò a V. E. R.<sup>mo</sup> per sua intelligenza e regolamento. Palazzo 21 Agosto 1809. Orazio Antonio Cappelli. - (*Al*) R.<sup>mo</sup> Padre Angiolini Procuratore Generale della Compagnia di Gesù.

Corrisponde col Reale dispaccio a me infrascritto partecipato.  
Gaetano Angiolini, Procuratore Generale della Compagnia di Gesù".

L'altro dispaccio è del tenor che segue: "Molto Spettabile Signore. Con Reale dispaccio del 17 dell'or caduto mese di Febbraio è stato partecipato alla Giunta dei Presidenti e Consultore quanto segue: Essendosi il Re uniformato al parere di codesta Giunta, esposto con rappresentanza dei 24 del cadente mese, per accordarsi allo Spedale di Alcamo, da fondarsi nella eredità di D. Antonino Mangione, la facoltà di fare degli acquisti, la Real Segreteria di Stato e dell'Ecclesiastico, nel Real nome, partecipa (*ciò*) a essa Giunta, per intelligenza sua e di chi altri convenga, nella prevenzione di esserne passato avviso nella Real Segreteria di Stato, Giustizia e Erario. Palazzo, (*la data manca nel testo*). La prelodata Giunta quindi, per mezzo mio qual suo Segretario, partecipa a V. S. molto Spettabile la sopradetta sovrana Real determinazione per sua intelligenza e del riferito D. Antonino Mangione e di chi altri convenga, per la corrispondente rispettiva esecuzione, mentre io, con tutto il rispetto, mi dichiaro di V. S.

Divotissimo Servidore Michele Denti Segretario.

Palermo 2 Marzo 1810.

(*Al*) molto Spettabile Giudice Civile di Alcamo.

Voglio perciò che detti due dispacci dal detto Rev. Fimia si pubblicassero e si mettessero agli atti di chi vanno diretti, unitamente alla mia Schedola testamentaria, e che all'istesso tempo il detto Rev. Fimia si pigliasse la pena, infra tre giorni, di renderne avvisato il P. Gaetano Angiolini, che trattene l'originale dispaccio che qui si calenda, che, verificata la mia morte, avesse la plenaria facoltà di pubblicare detto dispaccio originale agli atti di qualunque sia notaro, e ciò per una maggiore cautela; ed in caso che il padre Angiolini fosse assente da Palermo, facesse tale pubblicazione il Padre Provinciale; ed in mancanza dell'istesso, voglio che detta pubblicazione si facesse dal Padre Gesuita più antico che in Palermo si trova. E voglio che questa ultima mia volontà fosse parte integrale del mio testamento e come fosse chiamato espressamente in detta Schedola e nel testamento ancora, e non altrimenti. "Eccellentissimo Signore. La Deputazione degli Spedali del Regno coll'annessa rimostranza ha rappresentato a V. E. che il D. D. Antonino Mangione di Alcamo, volendo sovvenire quella gente più bisognosa, à implorato dal Re il permesso di poter colà istituire - con i suoi beni ereditari dopo la sua morte, e dopo che saranno estinte la di lui moglie e sorelle nubili - uno Spedale d'Invalidi cioè di Poveri che fossero inabili a procacciarsi la sussistenza, per essere vecchi o pupilli orfani, i quali si dovessero, con i frutti ed introiti annuali della sua eredità, alimentare. A questo fine, dice il ricorrente di aver già disposto il suo testamento chiuso, che non ha voluto manifestare ai Tribunali né agli atti di pubblici notari. In esso si contiene la riferita disposizione, fatta eziandio in adempimento della volontà di tre di lui premorti fratelli e col consenso della moglie e delle due sue sorelle; indica egli le

persone che devono amministrare la sua eredità al riferito oggetto, ed il numero dei Poveri che devono racchiudersi nell'annunciata casa, ossia Spedale da formarsi calcolando gli annuali frutti dei suoi beni; ed infine manifesta la sua volontà che la riferita Opera debba star soggetta ai competenti magistrati laici e regolarsi secondo i capitoli che si formeranno al tempo della sua fondazione. Nell'implorare il Real permesso per l'indicato Spedale erigendo, ha chiesto anche esso Mangione che la Maestà Sua si benigni accoglierla sotto la sua sovrana protezione. La scrivente Deputazione, non trovando, nella surriferita domanda, cosa che ostasse ai Real Stabilimenti, la stima degna di essere approvata e ben meritevole della protezione del Sovrano. Con biglietto dei 7 del cadente Marzo, rimettendo V. E. la calendata rappresentanza a questa Giunta, si servì ordinarle d'informare col parere". Quindi dallo stesso ricorrente si è presentato alla Giunta un altro memoriale, in cui dice che - sebbene nella cennata precedente sua supplica abbia egli esposto di aver prescritto nel suo testamento di dover essere gli amministratori della sua Eredità alcuni soggetti ed individui in cui ha somma fiducia, e, dopo la morte di costoro, il Sindaco pro tempore di Alcamo coll'intervento di due Ecclesiastici di quella chiesa Madre e di S. Paolo, in qualità però di consultori - tuttavia riconoscendo che sarebbe meglio regolata l'amministrazione sudetta se ne fossero i detti due curati egualmente amministratori e fidecommissarii in unione col Sindaco, perciò à egli implorato che si facesse presente alla Maestà del Re questo suo nuovo pensiero, per venir secondato. Esecutrice la Giunta del venerato comando di V. E., si fa pregio di umiliarle che l'Opera pubblica, che intende fondare il detto Mangione in beneficio della sua Patria, non incontra l'ostacolo di veruna legge di Sovrano Stabilimento, come ha ben rappresentato la Deputazione degli Spedali del Regno. Considerandola poi la Giunta in riguardo alla sua utilità, ravvisa che non possa esservi Opera più vantaggiosa alla popolazione di Alcamo di quella che si propone, trattandosi di servire una classe di uomini che, come bisognosi ed inetti a potersi mantenere, meritano ogni soccorso della cristiana pietà e la protezione del governo. Quindi crede la Giunta potersi accordare quanto domanda il detto D. D. Antonino Mangione, essendo degno di lode e della sovrana approvazione il di lui pensiero. Ed incaricandosi la Giunta della nuova supplica presentata dal Mangione, rassegna a V. E. che opina di potersi menar buono il cambiamento che vuol fare a quanto si trova aver disposto nel suo testamento nel rapporto all'amministrazione dell'Opera sudetta, con permetterglisi di dichiarare i sudetti Arciprete e Parroco di S. Paolo di Alcamo amministratori e fidecommissarii della sua Eredità unitamente a quel Sindaco, invece di consultori come avea prima pensato. Può degnarsi V. E. umiliare al Real Trono questi devoti sensi che la Giunta si fa un dovere di sottometerle in una colla unisona rappresentanza della Deputazione dei Spedali del Regno, purché la Maestà Sua, degnandosi accoglierli col suo benigno Real animo, si compiacesse manifestare alla E. V. i suoi sovrani oracoli per l'approvazione e Real protezione nell'Opera sudetta. E riverenti si rassegnano. Palermo 17 Marzo 1804.

— Eccellentissimo Signore. La supplica del Dr. D. Antonino Mangione di Alcamo, inoltrata al Real Trono e con Reale dispaccio del 4 del cadente Febbraio rimessa all'E. V., contiene di volere egli in quel paese fondare una casa col nome di Spedale d'Invalidi, dove racchiudersi dei Poveri di detto paese, i quali fossero inabili a procacciarsi la sussistenza per essere o vecchi o pupilli orfani. Egli il ricorrente per l'adempimento di tal sua pia intenzione ha disposto un testamento chiuso, che non ha creduto poter manifestare nei Tribunali e negli atti di Notari; e per ciò da aprirsi dopoché si sarà verificata la sua morte, quella della di lui moglie e quella delle sue sorelle, e ha implorato dalla Maestà del Re, per siffatta sua occulta testamentaria disposizione, il corrispondente suo Regal permesso, e che voglia ricevere, la sua ideale casa o sia Spedale sotto la sua Real protezione. La Deputazione, dunque, che dell'E. V. è rimasta incaricata, con riverito biglietto dei 16 del sudetto mese di Febbraio, di doverla informare, col pregiarsi si crede nell'obbligo di rassegnarle che, avendo letto il tenore della surriferita domanda, non ha incontrato in esso difficoltà veruna né che le osta alcun

Real Stabilimento, anzi la stima degna di essere approvata e ben meritevole della implorata protezione Reale; si benignerà pertanto l'E. V. riferire all'augusto Sovrano questi sentimenti che la Deputazione si ha dato l'onore di sommetterle, per egli (qualora la giudica approvanda l'Opera anzidetta) inclinare insieme il suo Real animo, intento sempre alla felicità dei vassalli suoi fedeli, e volerla ricevere sotto la sua Real protezione, come in Opera che riguarda il sollievo dell'umanità più indigente e bisognosa d'aiuto.

Palermo li 4 Marzo 1804.

Con dispaccio dei 2 del corrente, per via dell'Ecclesiastico nel Real nome, mi si è scritto quanto segue: "Eccellentissimo Signore, uniformemente alla consulta della Giunta del Real Patrimonio e Consultore rimessa da V. E. con foglio dei 16 del decorso Aprile, il Re si è degnato di permettere a D. Antonino Mangione di Alcamo d'istituire colà coi suoi beni ereditari, dopo la morte sua, della di lui moglie e delle sue sorelle nubili, un Ospedale d'Invalidi, ossia di Poveri inabili a procacciarsi la sussistenza, perché o vecchi o pupilli orfani, da essere alimentati coi frutti ed introiti annuali della sua eredità e di dichiarare l'Arciprete di Alcamo ed il Parroco di quella Chiesa di S. Paolo amministratori e fidecommissari della sua eredità, unitamente al Sindaco dello stesso paese, approvando la Macetà Sua l'Opera indicata ed accordandole la Real protezione nel Real nome. Ne il partecipo all'E. V. perché si serva di farne l'uso corrispondente. Napoli... (*così nel testo*). Io quindi partecipo a Vostra Signoria questa Real determinazione per intelligenza sua e di chi altri convenga per l'adempimento, e nostro Signore la felicità.

Palazzo 11 Maggio 1804.

Il Principe di Cutò alla Deputazione dell'Ospedali del Regno".

***(Aggiunta di alcune regole a quelle in stampa di S. Michele in Ripa, adottate nell'ospizio dei poveri di Girgenti e riconosciute utili per lo "Spedale")***

*Al dispaccio, di pari data e di uguale contenuto, inviato dal Cutò alla Giunta dei Presidenti e Consultore (che qui ovviamente si tralascia), segue "l'aggiunta di alcune regole a quelle in istampa di S. Michele a Ripa" adottate nell'Ospizio dei poveri, fondato a Girgenti (oggi Agrigento) nel 1745 dal vescovo Lorenzo Gioeni e intitolato all'Immacolata; regole che il Mangione crede utili per "soccorrere nello spirituale e nel temporale" i poveri da accogliere nel suo "Spedale dell'Invalidi":*

1°. Primieramente vogliamo ed ordiniamo l'intiera e piena osservanza delle regole in stampa di S. Michele a Ripa (*di Roma*) (...).

2°. I soli vescovi, nostri successori, abbiano la facoltà di eligere i poveri figliuoli ed, in tempo di sede vacante o per trovarsi il Prelato fuori regno, i Deputati delle nostre Opere pie, escludendo ogni altro di qualsiasi grado, dignità e stato ecclesiastico e secolare (...).

3°. Nelle elezioni d'essi si mettano innanzi gli occhi il maggior servizio di Domine Iddio ed il pubblico bene, quindi devono trasegliersi ragazzi i più capaci ad apprendere le arti e li più accostumati e bene istruiti nella dottrina cristiana, orfani di padre; ed essendo vivente il padre, tuttoché fosse mendico, non siano ricevuti, escludendo i figli che siano nati d'illegittimo matrimonio, ammettendo quelli che siano nati nella diocesi o in questa città (*di Girgenti*).

4°. Non diano gli elettori luogo alcuno alle raccomandazioni, unico mezzo cui sogliono avvalersi gi indegni e per cui la giustizia viene ordinariamente conculcata per la debolezza degli uomini.

5°. Il numero dei figliuoli sarà di 12, numero corrispondente ai discepoli di Cristo; ma se crescesero o diminuissero le rendite, si crescerà o diminuirà il numero.

6°. Escludiamo da tale Ospizio li tignosi, leprosi o storpj, in guisa che fossero inabili a apprendere le arti, ed attaccati di febbre etica o quartana.

7°. Il superiore si potrà servire di alcuni figliuoli per aiutanti nella cucina, *cannova* (*ossia cantina*), molino, forno, (*e per*) mondare il grano, macinare, crivellare il frumento, lavorare pasta per le minestre.

8°. Il pane, che si metterà a tavola degli oblati o di quei che fanno gli esercizi di S. Ignazio, s'impasterà del primo fiore di farina; quello però che servirà per i poveri dell'Ospizio degli Invalidi sarà di farina crivellata col solo crivello che toglie la grossa crusca. A' poveri ragazzi, ed universalmente per tutti, si farà a tre a rotolo, secondo pratica il Seminario; si darà, la domenica, lunedì, martedì e giovedì mattina, due onze di carne vaccina a testa, minestra di riso, pasta o erbe; dopo pasto s'appronti qualche frutto o altro che somministra la varietà delle stagioni, come finocchio, radici e simili. La domenica si accompagni a simili erbe o frutto un poco di cacio.

9°. Nel mercoledì e venerdì si dia minestra d'erbe o pasta; la pitzana sia di ova alli invalidi, ed alli figliuoli un solo ovo o altro di equivalente spesa; per dopo pasto, l'istesso come sopra.

10°. In tutti li sudetti giorni la sera si dia insalata e cacio a tutti, nella quantità che si dà al Seminario, la domenica, invece di formaggio, si darà pitzanza di fegato e trippa od altro equivalente.

11°. Il sabato mattina si dia minestra di legumi, riso od erbe ed oncia una e mezza di pesce fresco, di sedici grana al rotolo, o tonnina o sardelle salate, corrispondenti al prezzo del pesce fresco. La sera de' sudetti giorni od ovi o nocciole o due sardelle salate o pure altrettanta tonnina salata. Cotale disposizione, così per la mattina come per la sera, si osservi nelle vigilie, quattro tempi e quaresima. Le domeniche però di detta quadragesima si darà pitzanza ed insalata.

12°. Nelle feste maggiori, come Natale, Giovedì Santo, Pasqua, Pentecoste, Giovedì grasso, ultimi tre giorni di Carnovale, Concezione, S. Gerlando, si crescerà, la mattina come la sera, il vitto con un'altra pitzanza.

13°. A tutti i vecchi invalidi si darà mezzo (*quartuccio*) di vino la mattina e mezzo la sera. A' figliuoli mezzo tra mattina e sera, nei soli giorni di magro.

14°. Dapoché la mattina li figliuoli avranno finito di ascoltare la messa, si darà loro la colazione di solo pane. A' giovani però, pelle vigilie e quattro tempi siccome il tempo della quaresima, quel pane (*che*) si dovea dare loro per colazione, sia loro accresciuto al pranzo.

15°. L'ammalati ed invalidi si metteranno a pranzo due ore prima di mezzodì, e la sera ceneranno nell'està ad ore 22 e nell'inverno ad ore 23.

16°. A' figliuoli del nostro Ospizio si apprenderanno le arti che accennano le regole in stampa di S. Michele a Ripa in Roma, alle quali si aggiungeranno le arti di disegnare, di far la carta da compositore, di torchiare, di legar libri, filare e tessere ogni sorta di lana, lino, bambace (*ossia cotone*) e simili, come altresì tessere panni di mezza lana coll'ordito di essa, e stame di filo, le arti di tingere seta, lana, filo bambace, ecc.

17°. Il capitale delle menzionate arti sarà somministrato dai deputati, i quali dovranno ammaestrare, con inventario, alla stima di tutti gli strumenti necessarii alla meccanica di tutte le arti che si potranno introdurre in detto Ospizio. Così il capitale sudetto, come altresì il lucro che si ricaverà col vendimento di panni, tele, stampe, legature di libri, e libri stampati ed ogni altro che si fabbricherà in detto Ospizio, saranno intieramente in proprietà di esso.

18°. Sopra il riferito guadagno si pagheranno i maestri, secondo la difficoltà dell'arte loro, proporzionalmente.

19°. Per ritrovarsi detto lucro, si farà ogni anno un calcolo del denaro entrato delle manifatture d'ogni arte, compreso il giusto prezzo delle mercanzie lavorate non esitate, e che sono esistenti in detto Ospizio, e da ciò si averà quanto ne appartenga al maestro d'ogni arte, escluso il capitale.

20°. Non contentandosi di così pensata mercede, si dia loro tre o quattro scudi al mese, e vadano a mangiare e dormire a casa propria.

21°. L'ospizio darà a tutti, così ragazzi che invalidi, il letto fornito, cioè: trespoli lunghi quattro palmi, due tavole della stessa larghezza, lunghe palmi otto, pagliericcio, trapunta, capezzale come quello dei Cappuccini; nell'inverno una o due coperte di lana e nell'està una coltre di filo.

22°. Nella sartoria si cuciano l'abiti di tutti e si acconcano i vecchi.

23°. Nell'inverno, così vecchi come ragazzi, scompongano e pulizzino i proprii letti una volta al mese, nell'està però una volta la settimana.

24°. I piatti saranno di legno per tutti, e due volte al mese si mutino le salviette.

25°. Non potranno essere ammessi i ragazzi né prima degli anni dieci né dopo i sedici; dovranno tutti uscire all'anni ventuno compiuti. Dovendosi nell'uscita dei ragazzi all'anni 21 dell'età loro osservare le regole di S. Michele a Ripa, secondo la mente dell'Eccellentissimo e Rev.<sup>mo</sup> fondatore, relative alle robbe, delli quali deve dall'Ospizio esser provveduto l'alunno, fu da' RR. Deputati l'anno 1789 determinato che si desse ad ogni alunno nel licenziarsi, allora quando avrà compiuto l'anni 21, onza una e tarì sei, con l'obbligo di lasciare all'Ospizio la tonica e tutte le robbe nuove. Si è posta in questo luogo tale determinazione, per sapersi da' RR. Signori Deputati, come opportunamente al n. 25 per la sua prima esecuzione.

26°. I sacerdoti oblati, quando il bisogno lo richiederà, si potranno fare accompagnare da due giovani all'Ospizio, designati dal loro superiore, purché siano dei maggiori d'età e disoccupati.

27°. Vi sia una camera destinata per curare, con cui castigarsi devono i discoli. Intorno all'altre pene a cui devono soggiacere i figliuoli che non vanno bene o nel costume o nell'arte o nell'osservanza delle costruzioni; (*essi*) si puniscano colle pene prescritte nelle regole a stampa di S. Michele a Ripa.

28°. Alli sacerdoti invalidi, oltre quello che si è detto di sopra circa li letti, se gli darà un materasso di lana per ognuno ed un paio di lenzuoli; il che anche si praticherà allorché vi saranno invalidi i figliuoli ammalati.

29°. Per l'ammalati saranno destinati due camere distinte, una per li figliuoli e l'altra per li vecchi invalidi ammalati".

*Segue una "Aggiunta alle regole degli uomini invalidi che praticano nell'Ospizio di S. Michele a Ripa (...) e che devono osservare dagli uomini invalidi nell'Ospizio dell'Immacolata Concezione di Maria e S. Giorgio" di Girgenti.*

1°. Il numero dell'invalidi sarà di dodici quanti furono l'apostoli eletti da Cristo nostro Signore; le condizioni che devono avere li sudetti invalidi sono come seguono: Gli invalidi devono essere maggiori d'anni 55, inati a guadagnarsi il vitto, sforiniti di beni di fortuna, onorati e di buoni costumi, Girgentani o della diocesi; ma se il numero sudetto non si potesse riempire, allora, avendo li convinzioni accennati, potrà essere ricevuto qualcuno di minore età.

2°. L'invalidi che fossero liprosi, pazzi, ammogliati, soggetti a febbri quartani o attaccaticci o generalmente che avessero morbi contagiosi, o che fossero inquieti, sono dal nostro Ospizio esclusi.

3°. L'invalidi nell'Ospizio saranno divisi da' ragazzi, si alzeranno pello spuntar del sole. Ascolteranno la prima Messa della comunità, faranno poi la meditazione, all'ora stessa che sarà destinata, coi ragazzi, immediatamente reciteranno la terza parte del Rosario e si eserciteranno in atti di fede, speranza e carità, atti di contrizione, e di quelle virtù delle quali mancano per qualche difetto.

4°. Prima di pranzo, vadino in Chiesa per farsi la disamina della coscienza; (*la*) qual finita, canteranno la litania della Vergine Santissima; e dopo, due a due si portino in silenzio a refettorio, un'ora prima che si radunino i figliuoli.

5°. Dopo pranzo, tornino con silenzio in Chiesa, assistano all'ultima Messa, che applicheranno in suffragio dell'anima del fondatore e benefattore; qualora il tempo lo permette, uniti, dalla Chiesa

si trattengano nel loro cortile a discorrere per lo spazio di un'ora e, se occorre, l'està vadano a riposare per altra ora; sciolto il silenzio, si congregino nella Chiesa, ove reciteranno la seconda parte del Rosario e dopo si ascoltino le lezioni spirituali.

6°. Avanti la cena, recitino la terza parte del Rosario ed altre preghiere solite recitarsi nell'ospizio di S. Michele, siccome prescrivono le regole di detto in stampa. Dopo cena, dicano le letanie dei Santi, facciano la disamina della loro coscienza, ricevano la benedizione del Sacerdote e si ritirino nella loro camera in silenzio (vi sia intra detta camera il lume per tutta la notte), finalmente vadino a dormire. Detta camera la notte stia serrata con chiave.

7°. Gi invalidi assistano in tutte le feste dell'anno la mattina alla Messa cantata e dopo pranzo.

8°. Il lunedì e mercoledì d'ogni settimana, il dopo pranzo assistano per un'ora al catechismo; nei venerdì alla Via Crucis, come altresì all'esposizione del Venerabile, da farsi per l'esercizio della buona morte una volta al mese. In quel giorno facciano la S. Comunione e sentano la predica, (la) quale ogni giorno sentiranno nella Quaresima.

9°. Dieci giorni prima della solennità della Pentecoste, facciano gli esercizi di S. Ignazio; nel corso de' medesimi si preparino ad una generale confessione, per quindi disporsi alla S. Comunione nell'accennato giorno.

10°. Gli ammalati, che da qualche morbo si trovano inchiodati nel letto, non lascino di confessarsi e comunicarsi anche eglino una volta al mese; il che praticheranno ancora nelle principali solennità dell'anno.

11°. I vecchi sudetti saranno impiegati in qualche impiego nell'Ospizio, come sarebbe di cuoco, cannovaio, compradore e guattero, spazzino, portinaio, campanaio, infermiere, guardarrobba, colla mancia di due o tre tari il mese.

12°. I preti invalidi debbono servire la Chiesa comune dell'Ospizio e celebrare per gli obblighi del medesimo Ospizio e, mancando tali obblighi, celebrino ad interesse del fondatore.

13°. I vecchi secolari saranno vestiti dall'Ospizio, come altresì i sacerdoti, e saranno nuovamente rivestiti di quelle robe, quando ne avranno di bisogno.

14°. La forma di vestirsi secolari sarà come segue: nell'inverno vestano di giamberga, giamberghino e calzoni di mezza lana di color oscuro, calzette di lana, cappello, e scarpe di vitello, come i figliuoli; nell'està, però, (vestano) giamberghino e calzoni di tela nera e calzette bianche di filo che metteranno ogni sabato colla camicia.

15°. La forma di vestirsi i vecchi sacerdoti sarà locché segue: per l'està riceveranno dall'Ospizio il mantello e sottana di saio nero, calzoni di panno e calzette nere di lana, scarpe di vitello e cappello. Nell'inverno, (riceveranno) il giamberghino di panno nero.

16°. Il letto dei vecchi sarà simile a quello dei figliuoli; ai sacerdoti, però, (sarà dato) un materaccio di lana e lenzuoli; puliscono e scompongono il letto i Sacerdoti e vecchi una volta il mese nell'inverno; e nell'està, però, lo puliscono una volta la settimana.

17°. Il vitto dei vecchi sacerdoti invalidi resta di sopra prescritto dover essere uguale a quello dei ragazzi.

18°. I piatti e i bicchieri siano simili a quelli dei ragazzi, e si mutino le salviette due volte al mese.

19°. I vecchi secolari escano soli, col permesso del proprio custode; ciò però non facciano la mattina né in ore in cui sono occupati; devono ritornare in casa avanti la cena, se no la perdono, e siano castigati che, se si lasciassero indurre a dormire fuori l'ospizio, sieno da esso esclusi.

*(La pubblicazione del testamento del Mangione fu eseguita dal not. Gaspare La Colla il 14 maggio 1811, due giorni dopo la morte, alla presenza dei testimoni sac. D. Melchiorre Varvaro, sac. D. Vincenzo Varvaro, diacono D. Francesco Mistretta, D. Fabrizio Virgilio e D. Gaetano Barucco).*

### *Nota*

<sup>1</sup>Quarta falcidia era, nel diritto romano, la quarta parte dell'asse ereditario, garantita come minimo agli eredi dalla "lex Falcidia" (presentata nel 40 a. C. dal tribuno Publio Falcidio), quali che fossero i legati disposti da un testamento. Nel Medio Evo il termine "falcidia" indicò genericamente la porzione legittima di un'eredità. "Trebullianica" è termine derivato da M. Trebellio Massimo, console romano del I secolo d. C., pro-

motore del trasferimento al fidecommissario, dopo la restituzione dell'eredità, di tutte le azioni spettanti all'erede fiduciario. A quest'ultimo spettava la quarta parte di un'eredità, non trasmissibile per fidecommesso al fidecommissario. L'espressione "trebellianica" è impropriamente usata: la disposizione che va sotto tale nome non risale a Trebellio ma a Falcidio e fu estesa, durante il regno di Vespasiano, ai fidecommessi (notizie desunte dal Dizionario Enciclopedico Treccani).